

**Procedura informatica per la compilazione
dei Programmi triennali e degli Elenchi annuali
dei lavori pubblici - Versione 2.00**

A tutte le Amministrazioni aggiudicatrici.

Si comunica alle amministrazioni in indirizzo che a partire dal giorno 25 gennaio 2002 è disponibile sul sito dell' Autorità la nuova versione del programma in oggetto.

La nuova procedura è stata modificata per consentire il caricamento degli importi in euro.

Le migliorie, le semplificazioni e le correzioni apportate sono state possibili anche grazie al contributo delle segnalazioni pervenute.

La nuova procedura — più leggera della versione precedente — è scaricabile più velocemente dalla stessa pagina in cui era situato il *download* della versione precedente.

Si è anche provveduto a dotare questa versione di un *help* "in linea" accessibile da tutti i "campi".

Roma, 25 gennaio 2002

Criteria di raccolta e modalità di invio delle informazioni all'Autorità

Premesso

- a) che nella G.U. n. 257 del 2 novembre 1999 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione alle proprie dipendenze dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- b) che nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è riservata ulteriori comunicazioni in merito ai criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;
- c) che nella G.U. n. 14 del 17 gennaio 2002 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito la sospensione delle comunicazioni degli appalti di importo superiore a 150.000 euro, aggiudicati dopo il 1° gennaio 2002 per essere comunicati a partire dal 16 marzo 2002 con le nuove procedure informatiche.

Considerato

- a) che le nuove procedure sono state elaborate adeguandole all'euro;
- b) che è stata stabilita la tabella di codifica CPV in sostituzione delle tabelle 4a, 4b, 4c pubblicate nel S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000.

Comunica

1. che la Tabella 4 allegata al presente comunicato sostituisce le tabelle 4a, 4b, 4c pubblicate nel S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000;
2. che a partire dal giorno 11 marzo 2002 le stazioni appaltanti potranno ritirare presso le Sezioni regionali competenti per territorio, agli indirizzi allegati in calce, il Sw per la compilazione *Off-line* dei dati;
3. che lo stesso Sw verrà reso disponibile sul sito dell'Autorità a partire dal 25 marzo 2002;
4. che a partire dal 16 marzo 2002, i responsabili del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/94 e successive comunicazioni potranno richiedere la Userid e la Password ai siti specificati nell'allegata tabella *Domini*, sezioni regionali dell'Osservatorio, per l'invio e la compilazione in rete dei dati sui lavori pubblici. Il rilascio della Userid e della Password verrà successivamente comunicato alla stazione appaltante a mezzo di raccomandata;

Roma, 21 febbraio 2002

Allegati:

- Tabella di codifica CPV
- Indirizzi delle Sezioni regionali dell'Osservatorio
- Tabella *Domini*

Chiarimenti in ordine alle determinazioni n. 1/02 e n. 6/02*Premesso*

che sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in ordine alle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1 del 16 gennaio 2002 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2002 n. 23) e n. 6 del 3 aprile 2002 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2002 n. 95).

Si comunica

- a) l'Autorità con la determinazione n. 6/02 ha inteso anticipare l'invio della *relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa* dalla data di redazione del conto finale (art. 173 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni) prevista dalla determinazione n. 1/02, alla data del certificato di ultimazione dei lavori (art. 172 del DPR n. 554/1999 e successive modificazioni). Qualora a tale data non fosse stato ancora redatto il conto finale dei lavori, il relativo dato non sarà inserito nel documento;
- b) le *relazioni dettagliate sul comportamento dell'impresa* devono essere inviate per i lavori ultimati dopo la data del 1° marzo 2000, anche se sono stati aggiudicati prima di tale data e, quindi, senza che per essi siano state trasmesse le relative schede (A, C1, B1);
- c) le copie dei *certificati di esecuzione dei lavori* devono essere trasmessi alla sezione centrale dell'Osservatorio.

Roma, 9 maggio 2002

Precisazioni in merito alle modalità di invio dei dati da parte delle stazioni appaltanti

A tutte le stazioni appaltanti.

- Vista la legge 109/94 e successive modificazioni;
- visto il DPR n. 554/99, con il quale è stato approvato il Regolamento generale dei lavori pubblici;
- considerato che con il comunicato del 7 gennaio 2002 (G.U. n. 14 del 17 gennaio 2002) l'Autorità ha disposto la sospensione dell'invio dei dati dal 1° gennaio al 15 marzo 2002 in relazione all'adeguamento delle schede di rilevazione dei dati, pubblicate sulla G.U. n. 219 del 15 dicembre 1999, alla nuova divisa europea, alla codifica UE dei lavori pubblici, nonché alle nuove procedure informatiche *on-line* ed *off-line* per la trasmissione dei dati;
- considerato che con il comunicato del 21 febbraio 2002 (G.U. n. 53 del 4 marzo 2002) l'Autorità ha reso noto l'elenco dei siti delle Sezioni regionali e delle Province autonome dell'Osservatorio per la richiesta della Userid e della Password da parte dei responsabili del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/94 e s.m.i. e che tali siti sono operativi dal 15 marzo 2002;
- considerato che le stazioni appaltanti di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), b), c), della legge n. 109/94 e s.m.i. sono tenute, ai sensi dell'art. 4, co. 17 della medesima legge, all'invio delle informazioni sui lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro e che la mancata trasmissione delle informazioni è sanzionabile ai sensi dello stesso articolo;
- considerato che alcune Sezioni regionali e delle Province autonome si stanno dotando di propri sistemi elaborativi autonomi per l'acquisizione dei dati;

Si comunica

1. tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 2, della legge n. 109/94 e s.m.i., per l'invio dei dati relativi all'esecuzione dei lavori pubblici, debbono seguire le modalità appresso specificate:
 - l'invio dei dati deve avvenire per via telematica e con le nuove procedure; il tempo necessario al rilascio di Userid e Password da parte dell'Osservatorio non è conteggiato ai fini dei termini previsti dall'art. 4, co. 17 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. Eccezionalmente, nei casi in cui non fosse possibile utilizzare tale modalità, si può ricorrere alla procedura di invio adottata dall'Autorità con il comunicato del 15 dicembre 1999, pubblicato su S.O. della G.U. n. 293 del 15 dicembre 1999, facendo uso delle schede presenti sul sito Internet all'indirizzo www.autoritalavoripubblici.it. Per le Regioni e le Province autonome, le cui Sezioni sono dotate di propri sistemi di raccolta *on-line*, l'eventuale utilizzo di quest'ultima modalità dovrà essere concordato con dette Sezioni;

Sezione Sesta

- i dati inviati telematicamente debbono essere trasmessi al sito della Sezione dell'Osservatorio regionale o della Provincia autonoma competente per territorio, all'indirizzo pubblicato sulla G.U. n. 53 del 4 marzo 2002, fatta eccezione per quelle Regioni o Province autonome le cui Sezioni nel frattempo abbiano attivato un proprio sito, l'indirizzo del quale sarà rilevabile da un apposito elenco pubblicato sul sito dell'Autorità;
 - le stazioni appaltanti dovranno continuare a richiedere le Userid e Password direttamente ai siti predisposti dall'Autorità solo nei casi di Regioni o Province autonome le cui Sezioni non abbiano attivato un proprio sito; in caso contrario, le richieste dovranno essere inoltrate alle Sezioni regionali o delle Province autonome competenti;
 - nelle more dell'adozione generalizzata della firma digitale, il responsabile del procedimento, indipendentemente dalle modalità di compilazione e trasmissione dei dati, è responsabile della conservazione, debitamente protocollata e sottoscritta per conformità ai dati inviati all'Osservatorio, della stampa dei documenti (*report* delle schede nel caso del prodotto *off-line*, copia delle pagine HTML nel caso di compilazione *on-line* oppure copia delle schede prodotte dal sistema informativo regionale);
2. La classificazione dell'ambito oggettivo dell'opera pubblica alla quale le stazioni appaltanti debbono attenersi ai fini della compilazione dei campi corrispondenti alla categoria e tipologia dell'intervento è la versione corrente della CPV del 1998, attualmente adottata dalla Commissione Europea. Pertanto, a rettifica di quanto pubblicato sulla G.U. del 4 marzo 2002, si allega la corretta classificazione.

Roma, 24 maggio 2002

Allegato
Tabella CPV

Rescissione contrattuale in danno all'impresa*Premesso*

- a) che sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in ordine alla comunicazione all'Autorità di eventuali rescissioni in danno nel corso di esecuzione di lavori pubblici;
- b) che per i lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro l'Autorità, con atto di determinazione n. 36 del 21 luglio 2000 pubblicato sul Supplemento Ordinario n.128 in data 8 agosto 2000, in adempimento a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 27 del DPR n. 34/2000 ha predisposto uno schema di relazione per la comunicazione delle informazioni sul comportamento delle imprese durante l'esecuzione di lavori pubblici che prevede anche l'indicazione di eventuali rescissioni contrattuali in danno all'impresa;
- c) che la conoscenza delle fattispecie relative alle rescissioni contrattuali in danno assume particolare rilevanza per l'Autorità per gli adempimenti previsti dalla legge n. 109/94 e s.m. con particolare riferimento alle disconomie ed ai ritardi che tale provvedimento comporta nell'esecuzione di lavori pubblici anche di importo inferiore a 150.000 euro.

Si comunica

che le Stazioni Appaltanti sono tenute a compilare ed inviare all'Osservatorio centrale lo schema di relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa di cui alla Determinazione in premessa, anche per i lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro nel caso di rescissione contrattuale in danno all'impresa.

Roma, 3 giugno 2002

Interventi del responsabile del procedimento

(Omissis)

Si comunica

a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, i responsabili del procedimento sono tenuti a comunicare, mediante una sintetica relazione, il verificarsi dei seguenti eventi:

- a) l'insorgere di contrasti con la propria amministrazione in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento degli appalti e concessioni (art. 7, co. 3, lett. c, regolamento n. 554/99);
- b) il mancato rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo, laddove rilevati nel controllo periodico previsto dalla lettera d) del citato comma 3 dell'articolo 7 del regolamento n. 554/99;
- c) l'irrogazione di penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali da parte delle ditte appaltatrici;
- d) l'avvenuto affidamento a soggetti esterni all'amministrazione, per carenza di organico; degli incarichi di natura tecnica (art. 3, co. 1, lett. d, regolamento n. 554/99);
- e) ogni altra circostanza che incida sul regolare ed economico svolgimento dei lavori.

Gli obblighi suddetti sono relativi ad appalti di qualsiasi importo e sono obbligatori.

Ciascuna comunicazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificato il relativo evento, con nota indirizzata a: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma.

Nella relazione dovrà essere indicato il codice univoco d'intervento.

Roma, 24 giugno 2002

Notizie sulle cause di esclusione delle imprese dalle gare di appalto

Alcune stazioni appaltanti, con riferimento ad imprese partecipanti a gare per l'affidamento di appalti o di concessioni di lavori pubblici da esse indette, hanno richiesto all'Autorità notizie in ordine alla sussistenza o meno di una delle cause previste dall'articolo 75 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni per la loro esclusione dalla gara.

Si comunica che tali notizie, come specificato nelle determinazioni dell'Autorità n. 16/23 del 2001 e n. 10 del 2002, sono contenute nel *casellario informatico* delle imprese previsto nel sito www.autoritalavoripubblici.it e precisamente nell'*elenco su base regionale delle imprese qualificate* e nell'*elenco delle imprese per le quali l'Autorità ha assunto provvedimenti*.

Si precisa che tali elenchi sono organizzati sulla base della denominazione delle imprese e del loro codice fiscale e che le informazioni sulle cause di esclusione sono riportate nel riquadro *annotazioni* e riguardano sia imprese in possesso di attestazione di qualificazione e sia imprese che non lo sono. Le stazioni appaltanti, pertanto, non devono richiedere all'Autorità le informazioni ma devono procedere alla loro acquisizione con le modalità prima specificate e di conseguenza si informano le stazioni appaltanti che così garantita l'acquisizione dei suddetti elementi, non risulta necessario dare ulteriori riscontri alle richieste ancora giacenti.

Roma, 1° luglio 2002

11

Banche dati imprese qualificate

Si fa presente che gli elenchi delle imprese qualificate inseriti nei siti delle S.O.A. non hanno carattere ufficiale e che l'indicazione *Banca dati ufficiale dell'Autorità*, presente in alcuni siti privati, non ha fondamento in autorizzazioni rilasciate.

Roma, 3 luglio 2002

Relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa

Premesso

che sono pervenute alcune richieste di chiarimenti in ordine alla compilazione delle relazioni dettagliate sul comportamento dell'impresa (articolo 27, comma 4, del DPR n. 34/2000),

considerato

che in termini generali la regola da seguire è quella della redazione di relazioni distinte per ciascuna impresa presente in cantiere perché aggiudicatario ovvero subappaltatore,

Si comunica

1. *quadro A 5*: va compilato per il soggetto aggiudicatario (nel caso di A.T.I., per ogni impresa facente parte dell'Associazione) e ripetuto per ogni soggetto che ha preso parte all'effettiva realizzazione dei lavori, ivi compresi eventuali subappaltatori, sempreché l'importo del subappalto sia superiore a euro 150.000; nel caso in cui l'aggiudicatario sia un consorzio, la relazione va compilata con riferimento all'impresa consorziata effettivamente esecutrice dei lavori;
2. *sezione B - Svolgimento dei lavori - elementi significativi attinenti alla condotta dell'impresa*: va compilata tante volte quanti sono i soggetti che hanno preso effettivamente parte alla realizzazione dei lavori, ivi compresi eventuali subappaltatori, sempreché l'importo del subappalto sia superiore a euro 150.000;
3. *i quadri A5 e B1, B2, B3, B4, B5, B6* vanno compilati in sequenza per tutte le imprese esecutrici, ivi compresi i subappaltatori, sempreché l'importo del subappalto sia superiore a euro 150.000;
4. *dati relativi al direttore lavori*: il quadro dovrà essere compilato con riferimento all'unico soggetto incaricato quale direttore dei lavori, anche nel caso in cui sia costituito l'ufficio di direzione lavori e quindi in presenza di direttore operativo e ispettore di cantiere;
5. nel caso di contratti pluriennali (manutenzione o contratti aperti) la relazione dettagliata sul comportamento dell'impresa va presentata alla scadenza del contratto.

Roma, 18 luglio 2002

Oneri di pubblicità e trasmissione dei Programmi triennali

Premesso

che gli articoli 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche, 14 comma 1, del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e 2, comma 4, del DM 21 giugno 2000 prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici trasmettano i programmi triennali ed elenchi annuali all'Osservatorio «perché ne dia pubblicità»,

considerato

- che tale onere di pubblicità a carico dell'Osservatorio può qualificarsi quale forma di «pubblicità-notizia» diretta unicamente a rendere noti ai terzi determinati fatti od atti;
- che le forme di pubblicità non sostituiscono ma coesistono con la normativa in materia di accesso, permanendo, infatti, in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di garantire, ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto di accesso ai documenti della programmazione;
- che ai fini dell'informazione al mercato esiste una serie di forme alternative quali l'eventuale pubblicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei programmi ed elenchi annuali sul proprio sito Internet;
- che l'utilizzo contestuale di molteplici meccanismi di informazione e partecipazione consente, comunque, il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla *ratio* delle norme di cui in premessa, attraverso la sinergia tra i soggetti coinvolti nell'*iter* di formazione e pubblicità dei programmi triennali;
- che l'onere di pubblicità-notizia a carico dell'Osservatorio può intendersi assolto mediante la pubblicazione di alcuni elementi relativi agli atti di programmazione adottati;
- che è opportuno semplificare gli oneri a carico delle amministrazioni aggiudicatrici;

comunica:

a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente comunicato, e pertanto con efficacia anche rispetto al triennio in corso:

1. l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici di inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici nella forma stabilita dal DM. LLPP del 21 giugno 2000 è assolto con l'invio di una comunicazione attestante:
 - l'avvenuta adozione ed approvazione del programma triennale;
 - gli estremi dei relativi provvedimenti;
 - l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice;
2. l'obbligo è assolto con l'invio entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione.

Roma, 16 ottobre 2002

Oneri di pubblicità e trasmissione avviso indicativo degli interventi realizzabili con capitali privati

Premesso

- che il comma 2 *bis* dell'art. 37 *bis*, della legge 11 febbraio 1994, n.109, introdotto dalla legge n.166 del 1° agosto 2002, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici trasmettano un avviso relativo alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, all'Osservatorio perché ne dia pubblicità;

considerato

- che tale onere di pubblicità a carico dell'Osservatorio può qualificarsi quale forma di «pubblicità-notizia» diretta unicamente a rendere noti ai terzi determinati fatti od atti;
- che le forme di pubblicità non sostituiscono ma coesistono con la normativa in materia di accesso, permanendo, infatti, in capo alle stazioni appaltanti l'obbligo di garantire, ai sensi dell'art. 22, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, il diritto di accesso ai documenti della programmazione, relativi anche ad eventuali proposte di interventi realizzabili, totalmente o parzialmente a carico dei promotori;
- che ai fini dell'informazione al mercato esistono una serie di forme di pubblicità obbligatorie, quali la pubblicazione, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, entro venti giorni dall'avvenuta redazione dei programmi, di un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno 60 giorni consecutivi e la pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico; nonché ulteriori forme di pubblicità meramente facoltative;
- che l'utilizzo contestuale di molteplici meccanismi di informazione e partecipazione consente, comunque, il raggiungimento degli obiettivi sottesi alla ratio della norma di cui in premessa, attraverso la sinergia tra i soggetti coinvolti nell'iter di individuazione e pubblicità degli interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica;
- che l'onere di pubblicità-notizia a carico dell'Osservatorio può intendersi assolto mediante la pubblicazione di alcuni elementi relativi all'avviso indicativo di cui all'articolo 37 *bis*, comma 2 *bis*, della legge quadro;
- che è opportuno semplificare gli oneri a carico delle Amministrazioni aggiudicatrici;

Si comunica

a decorrere dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente comunicato:

1. l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici è assolto con l'invio all'Osservatorio dei lavori pubblici, unitamente all'avviso relativo

Sezione Sesta

alla presenza nei Programmi triennali di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, di una comunicazione attestante:

- la data dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso indicativo, mediante affissione presso la sede dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - l'eventuale avvenuta pubblicazione dell'avviso su sito Internet ed il relativo indirizzo Web;
 - l'eventuale ricorso, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, ad altre forme di pubblicità;
2. l'obbligo è assolto con l'invio entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso.

Roma, 24 ottobre 2002

**Comunicazione dei casi di revoca dell'affidamento degli appalti
previsto nell'articolo 2 del decreto legge n. 210/2002**

Premesso

- che il decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 225, recante *Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale*, all'art. 2 prevede espressamente: «le imprese edili che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento»;

Considerato

- che la fattispecie prevista dalla norma in questione rientra nelle ipotesi di cause di esclusione di cui all'art. 75, co. 1, lett.a e), del DPR n. 554/99, che devono formare oggetto di apposita comunicazione da parte delle stazioni appaltanti all'Autorità, al fine dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di propria competenza, come previsto nelle determinazioni di questa Autorità n. 16-23 del 2 dicembre 2001 e n. 10 del 29 maggio 2002.;

Si comunica:

le stazioni appaltanti provvederanno alla comunicazione all'Autorità dei casi di revoca degli affidamenti dovuta alla mancanza di certificazione attestante la regolarità contributiva di cui all'art. 2 del citato D.L. n. 210/2002, entro 10 giorni dall'emanazione del provvedimento di revoca.

Roma, 12 novembre 2002

Prescrizioni relative al rilascio di attestazioni

A tutte le S.O.A. autorizzate.

Alla data del 30 novembre 2001, fissata dalla comunicazione prot. 59611/01/SEGR del 7 novembre 2001 come termine ultimo per l'invio di quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, del DPR n. 34/2000, erano state trasmesse n. 4.766 copie di attestazioni rilasciate da codeste S.O.A. e n. 4.359 informazioni in via informatica.

Alla data del 31 dicembre 2001 erano invece pervenute n. 6.054 copie di attestazioni e n. 4.371 informazioni in via informatica.

Alla luce dello scostamento fra le due informazioni che si è rilevato alla data del 31 dicembre 2001, si precisa che la disposizione di cui all'articolo 12, comma 5, del DPR n. 34/2000 deve intendersi riferita sia all'invio delle copie degli attestati rilasciati sia alla trasmissione delle relative informazioni in via informatica.

Al fine di permettere il più rapido avvio del funzionamento del casellario informatico delle imprese qualificate, i dati informatici mancanti alla data del 31 dicembre 2001 rispetto a quelli cartacei devono essere inviati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni dalla data della presente comunicazione.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che dalla verifica dei dati trasmessi si è constatato che alcune S.O.A. non li hanno espressi in migliaia di euro ma in euro. Si ricorda che i dati da trasmettere, fatto salvo il corrispettivo per l'attività di attestazione, devono essere espressi in migliaia di euro, così come chiaramente indicato nelle maschere di inserimento previste nel *software* consegnato il 20 luglio 2001.

Si ricorda nuovamente quanto precisato nella summenzionata nota in merito alle rettifiche delle attestazioni rilasciate a causa di meri errori materiali. In ogni caso, nell'eventualità che, nonostante la massima cura impiegata nella compilazione delle attestazioni, si verificano errori materiali, è necessario riempire nella nuova attestazione rilasciata la dicitura «sostituisce l'attestazione n..... / ..».

Si precisa infine, con riferimento a quanto indicato al punto 10 del comunicato dell'Autorità del 28 settembre 2001, prot. 50604/01/SEGR, che devono essere trasmesse all'Autorità — nei termini prima indicati ed esclusivamente a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata — copie conformi delle attestazioni rilasciate.

Comunicato n. 20 - Roma, 7 gennaio 2002

Entrata a regime del nuovo sistema di qualificazione

A tutte le stazioni appaltanti.

Dal 1° gennaio 2002 le imprese potranno partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici soltanto se in possesso di attestazione rilasciata sia in data anteriore al 1° gennaio 2002 sia in data successiva a questa, purché antecedente alla data dell'offerta alla gara.

In ragione della delicatezza che richiede l'entrata a regime del nuovo sistema di qualificazione delle imprese al fine della piena operatività dello stesso, si invitano le stazioni appaltanti a verificare, in ogni caso, gli attestati presentati in sede di gara tramite il sito di questa Autorità e di contattare, nell'eventualità che la consultazione del sito abbia dato esito negativo, i numeri 06/3672.3397 - 3273 - 3317 o di inviare le richieste all'indirizzo e-mail ufficio.soa@autoritalavoripubblici.it

Comunicato n. 21 - Roma, 11 gennaio 2002